



18264/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE SECONDA

composta dagli ill.mi signori magistrati

OGGETTO:

eu e li

dott. Stefano	Petitti	- Presidente	regolamento di competenza
dott. Luigi Giovanni	Lombardo	- Consigliere	R.G.N.: 26565/2015
dott. Elisa	Picaroni	- Consigliere	Cron.: 18264
dott. Luigi	Abete	- Consigliere rel.	Ud.: 24/6/2016
dott. Antonino	Scalisi	- Consigliere	C.C.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 26565 - 2015 R.G. proposto da:

Avvocato S. [redacted] A. [redacted] - c.f. [redacted] - rappresentato e difeso da se medesimo e, giusta procura speciale in calce al ricorso per regolamento di competenza, dall'avvocato Armando Baffioni Venturi presso lo studio del quale in Roma, alla via Ulpiano, n. 29, elettivamente domicilia.

RICORRENTE

contro

M. [redacted] A. [redacted] L. [redacted] - c.f. [redacted] -

M. [redacted] A. [redacted] D. [redacted] - c.f. [redacted] -

M. [redacted] A. [redacted] M. [redacted] L. [redacted] - c.f. [redacted] -

M. [redacted] A. [redacted] M. [redacted] C. [redacted] - c.f. [redacted] -

M. [redacted] A. [redacted] F. [redacted] - c.f. [redacted] -

G. [redacted] F. [redacted] - c.f. [redacted] -

G. [redacted] M. [redacted] A. [redacted] - c.f. [redacted] -

G. [redacted] G. [redacted] - c.f. [redacted] -

copia ad uso ufficio

5110
16



G [] M [] R [] - c.f. [] -

C [] E [] - c.f. [] -

C [] G [] - c.f. [] -

C [] M [] P [] - c.f. [] -

C [] L [] E [] - c.f. [] -

C [] F [] M [] - c.f. [] -

C [] G [] - c.f. [] -

C [] C [] - c.f. [] -

INTIMATI

Avverso l'ordinanza dei 8/17.10.2015 pronunciata dal tribunale di Viterbo nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1581/2013 r.g.,

Udita la relazione all'udienza in camera di consiglio del 24 giugno 2016 del consigliere dott. Luigi Abete,

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto accogliersi il ricorso e dichiararsi la competenza funzionale del tribunale di Viterbo,

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al tribunale di Viterbo, quale tribunale competente ex art. 33, 2° co., lett. u), del dec. lgs. n. 206/2005, depositato in data 8.3.2013 l'avvocato S [] A [] esponente che aveva prestato attività di rappresentanza e difesa nell'ambito del giudizio - in materia di successione ereditaria - celebratosi innanzi alla corte d'appello di Roma ed iscritto al n. 4064/2007 r.g. su incarico e per conto di L [], D [], M [] L [], M [] C [] e F [] M [] A [] di F [], M [] A [] G [] e M [] R [] G [], di E [], G [] M [] P [] e L [] H [] C [] di F [] M [], G [] e C [] C [].

copia ad uso ufficio



Chiedeva ingiungersi a costoro il pagamento delle sue spettanze, rimaste insolute e pari ad euro 19.350,50.

Con decreto n. 275/2013 il tribunale adito pronunciava l'ingiunzione così come richiesta.

Avverso tale decreto gli ingiunti proponevano opposizione.

Eccepevano, preliminarmente, l'incompetenza dell'adito giudice e la competenza funzionale *ex art. 14, 2° co., dec. lgs. n. 150/2011* dell'ufficio giudiziario di merito innanzi al quale l'opposto aveva prestato la propria opera.

Costituitosi, il ricorrente instava per il rigetto dell'avversa opposizione.

Deduceva, tra l'altro, che l'art. 54 della legge n. 69/2009 e l'art. 14 del dec. lgs. n. 150/2011 non avevano abrogato gli artt. 633 e ss. c.p.c..

Con ordinanza dei 8/17.10.2015 il tribunale di Viterbo in composizione collegiale dichiarava la nullità del decreto opposto e regolava le spese del procedimento.

Evidenziava – il tribunale – che il compenso per il cui pagamento era stata pronunciata l'ingiunzione opposta, “riguarda attività di patrocinio profusa in un grado di giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Roma” (*così ordinanza impugnata, pag. 3*), sicché, alla luce dell'art. 14 del dec. lgs. n. 150/2011, “il ricorso monitorio di che trattasi (...) andava necessariamente rivolto a quel Giudice” (*così ordinanza impugnata, pag. 3*) ed il decreto opposto doveva essere dichiarato nullo.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza l'avvocato S[] A[]; ha chiesto dichiararsi la competenza del tribunale di Viterbo, annullarsi l'ordinanza impugnata con ogni conseguente statuizione e con il favore delle spese.

L[], D[], M[] I[], M[] C[] e F[] M[] A[]
 F[] M[] A[], G[] e M[] R[] G[] E[] G[] M[]
 P[] e L[] E[] C[] E[] M[], G[] e C[] C[] non hanno depositato scrittura difensiva.



Il pubblico ministero, giusta la previsione dell'art. 380 *ter* c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Col ricorso a questa Corte di legittimità l'avvocato [] A [] deduce che l'ordinanza impugnata viola il combinato disposto degli artt. 14 e 34, 16° co., lett. a), dec. lgs. n. 150/2011, dell'art. 28 della legge n. 794/1942, dell'art. 33, 2° co., lett. u), del dec. lgs. n. 206/2005 e dell'art. 637, 1° co., c.p.c.

Adduce che, contrariamente a quanto opinato dal tribunale, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 54, 1° co., della legge (*delega*) n. 69/2009 e degli artt. 14 e 34, 16° co., del dec. lgs. n. 150/2011 induce a ritenere che in alcun modo è stata abrogata la disciplina del procedimento di ingiunzione, sicché l'avvocato può adire il giudice territorialmente competente per l'emissione del decreto ingiuntivo secondo uno dei tre criteri alternativi di cui all'art. 637 c.p.c.; che l'art. 14, 2° co., dec. lgs. n. 150/2011 "può trovare applicazione esclusivamente nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia stato richiesto dall'avvocato ex art. 637, comma 2, c.p.c., poiché solo in tal caso lo stesso ufficio giudiziario sarebbe competente anche ai sensi dell'art. 645 c.p.c." (*così ricorso, pagg. 18 - 19*).

Adduce inoltre che le controparti devono essere qualificate in guisa di "consumatori"; che, dunque, il tribunale di Viterbo, nel cui circondario le controparti risiedono, si specifica quale foro speciale ed esclusivo; che, conseguentemente, la soluzione del tribunale di Viterbo lo avrebbe esposto "al rischio di una dichiarazione di incompetenza del nuovo Giudice" (*così ricorso, pag. 23*).

Il ricorso per regolamento di competenza è fondato e va accolto.

Si dà atto che l'art. 34, 16° co., del dec. lgs. 1.9.2011, n. 150, mercé il disposto della lett. a), ha riformulato l'art. 28 della legge n. 794 del 13.6.1942 nei termini seguenti: "per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato,



dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150".

Si dà atto che l'art. 34, 16° co., del dec. lgs. 1.9.2011, n. 150, mercé il disposto della lett. b), ha espressamente abrogato gli artt. 29 e 30 della medesima legge n. 794 del 13.6.1942.

Si dà atto che l'art. 14 del dec. lgs. 1.9.2011, n. 150, al 1° co., ha statuito che "le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo".

Si dà atto che l'art. 14 del dec. lgs. 1.9.2011, n. 150, al 2° co., ha statuito che "è competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale".

Al cospetto del delineato (*novello*) quadro normativo, tanto più alla luce dei principi fissati alla lett. a) del 4° co. dell'art. 54 della legge - delega - n. 69 del 18.6.2009 ("*restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente*"), devesi, siccome deducono il ricorrente (*cfr. ricorso, pagg. 11 e 12*) ed il P.M., opinare nel senso che permane immutata la possibilità di azionare il procedimento d'ingiunzione *ex artt. 633 e segg. c.p.c.* ("*se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile*", *si legge testualmente alla lett. a) del 16° co. dell'art. 34 del dec. lgs. n. 150/2011*; "*l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo*", *si legge testualmente al 1° co. dell'art. 14 del dec. lgs. 1.9.2011, n. 150*),

copia ad uso ufficio



segnatamente, che permane impregiudicata l'operatività della triplice prefigurazione dell'art. 637 c.p.c..

Più esattamente, l'avvocato che ambisce a conseguire il pagamento dei suoi compensi può, giusta la previsione del 1° co. dell'art. 637 c.p.c., adire in via monitoria l'autorità giudiziaria "che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria", può, giusta la previsione del 2° co. dell'art. 637 c.p.c., adire in via monitoria l'autorità giudiziaria "che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce", può, giusta la previsione del 3° co. dell'art. 637 c.p.c., adire in via monitoria l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo è iscritto (*cf. Cass. (ord.) 23.3.2015, n. 5810, secondo cui in tema di domanda di ingiunzione dell'avvocato contro il cliente, il criterio speciale di competenza stabilito dall'art. 637, 3° co., c.p.c. non è stato abrogato dall'art. 14 del dec. lgs. 1.9.2011, n. 150, sicché l'avvocato può ancora adire il giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine nel cui albo egli è iscritto al momento della proposizione del ricorso, nel qual caso tale giudice è anche competente a decidere sull'opposizione, ai sensi dell'art. 645 c.p.c.*).

Nessuno ostacolo, pertanto, si configurava a che l'avvocato A provvedesse ad adire in via monitoria, giusta la previsione del 1° co. dell'art. 637 c.p.c., quale "tribunale che sarebbe stato competente per la domanda proposta in via ordinaria", il tribunale di Viterbo.

E ciò, da un canto, alla stregua del rilievo per cui i debitori tutti – intimati in questa sede – sono residenti nel circondario del tribunale di Viterbo, dall'altro, alla stregua del rilievo per cui i medesimi debitori sono da qualificare senza dubbio in guisa di consumatori (*cf. Cass. (ord.) 12.3.2014, n. 5705, secondo cui la qualifica di consumatore di cui all'art 3 del dec. lgs. n. 206/2005 - rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all'art. 33 del citato dec. lgs. - spetta alle sole persone fisiche allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee*



all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata), sicché il foro correlato al luogo di loro residenza si prospetta come esclusivo ed inderogabile ex art. 33, 2° co., lett. u), del dec. lgs. 6.9.2005, n. 206 (cfr. Cass. (ord.) 12.1.2015, n. 181, circa il carattere esclusivo ed inderogabile del foro del consumatore correlato alla sua residenza).

Evidentemente, su tale scorta non può che operare per l'opposizione al decreto ingiuntivo la competenza ex art. 645, 1° co., c.p.c. dello stesso "ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto".

In accoglimento del ricorso va, quindi, cassata l'ordinanza dei 8/17.10.2015 del tribunale di Viterbo, va conseguentemente dichiarata la competenza del medesimo tribunale di Viterbo, dinanzi al quale le parti vanno rimesse nel termine di legge anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Ovviamente l'accoglimento del ricorso fa sì che non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 *bis* dell'art. 13 del medesimo d.p.r..

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso; cassa l'ordinanza dei 8/17.10.2015 pronunciata dal tribunale di Viterbo nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1581/2013 r.g.; dichiara la competenza del tribunale di Viterbo, dinanzi al quale rimette nel termine di legge le parti anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione II della Corte Suprema di Cassazione, il 24 giugno 2016.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 16 SET. 2016



Il Procuratore Generale
Luca PASQUINELLI

Luca Pasquini

Il presidente

dott. Stefano Petitti

Stefano Petitti

copia ad uso ufficio